



Citta di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 22/04/2002

CC N. 20

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica Regolamento Casa

L'anno duemiladue addì ventidue del mese di Aprile alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di SECONDA convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Merendino Gaspare.

Si è proceduto all'appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Zucca Emilio	DS	X		16 - Marsiglia Leonardo	INDIP.	X	
2 - Napoli Pasquale	DS	X		17 - Petrucci Giuseppe	FI	X	
3 - Agosta Giuseppe	DS	X		18 - Berlino Giuseppe	FI	X	
4 - De Zorzi Carla A.	DS		X	19 - Riso Domenico	FI	X	
5 - Muscio Nicola	DS	X		20 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
6 - Ravagnani Giorgio	DS	X		21 - Riso Fabio	INDIP.	X	
7 - Lanfranchi Ester L.	DS		X	22 - Del Soldato Luisa	MARG.	X	
8 - Digiuni Amilcare	DS	X		23 - Notarangelo Leonardo	MARG.	X	
9 - Vigano` Davide	DS	X		24 - Sale Vittorio	AN		X
10 - Fiore Orlando Luigi	DS	X		25 - Poletti Claudio	AS	X	
11 - Mangiacotti Luigi	DS	X		26 - Riboldi Rosa	RC	X	
12 - Sisler Sandro	AN	X		27 - Massa Gaetano	RC	X	
13 - Bianchessi Carlo	FI	X		28 - Leoni Raffaele A.	LEGA N.	X	
14 - Bonalumi Paolo	FI	X		29 - Viapiana Giuliano P.	DI PIETRO	X	
15 - Ghezzi Bruno Piero	FI	X		30 - Foti Carmelo	SDI		X
				31 - Gasparini Daniela		X	

Componenti presenti n. 27.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO

Modifica Regolamento Casa

RELAZIONE TECNICA

La Legge Regionale n. 91 del 05.12.1983 “Disciplina dell’assegnazione e gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” prevede all’art. 6 l’istituzione di una Commissione di nomina regionale, con un ambito di competenza territoriale sovracomunale (oltre a Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cusano e Bresso); questa Commissione esprimeva pareri obbligatori in merito alla formazione delle graduatorie provvisorie e definitive istruite a seguito dei bandi di concorso, nonché nei procedimenti di annullamento, decadenza e revoca delle assegnazioni.

La L.R. n. 1/2000, all’art. 3, comma 51, trasferiva ai comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione di alloggi, in particolare:

- a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
- b) formazione e approvazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi;
- c) promozione della mobilità tra gli assegnatari;
- d) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo.

Ciò significa che le competenze prima esercitate dalla Commissione ex art. 6 L.R. n. 91/83 sono trasferite ai Comuni, che provvedono con un’apposita Commissione Comunale. Vari comuni della Provincia, in particolare Sesto San Giovanni che appartiene allo stesso ambito di competenza di Cinisello Balsamo, hanno approvato disposizioni che trasferiscono le funzioni sopraelencate ad organi interni dell’amministrazione comunale, con il tacito assenso della Regione Lombardia.

Il Comune di Cinisello Balsamo, ha già istituito una “Commissione per l’assegnazione degli alloggi in quota riserva”, in base agli artt. 18 e seguenti del Regolamento Casa. Si propone di trasferire a tale Commissione le funzioni consultive in merito alle competenze trasferite dalla L.R. n. 1/2000, anche al fine di una maggiore celerità nei procedimenti amministrativi.

Cinisello Balsamo, li **09/04/2002**

**Il responsabile del procedimento
(Tomasello Roberto)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione del Responsabile Ufficio Case, parte integrante della presente deliberazione;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 91 del 05.12.1983 “Disciplina dell’assegnazione e gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” ed in particolare l’art. 6, il quale istituisce una Commissione nominata dalla Regione, avente un ambito di competenza sovracomunale, con funzioni consultive in merito alla formazione delle graduatorie provvisorie e definitive, nonché in merito a procedimenti di annullamento, revoca e decadenza delle assegnazioni;

RICHIAMATO il Regolamento Casa, di cui alla deliberazione consiliare n. 75 del 20.05.1997 e successive modificazioni ed integrazioni (ultimamente modificato con delibera di C.C. n. 145 del 18.12.2001), in particolare gli artt. 18 e seguenti, i quali istituiscono la “Commissione per l’assegnazione degli alloggi di riserva” e ne determinano la composizione e le competenze;

CONSIDERATO che la L.R. n. 1/2000, all'art. 3, comma 51, trasferisce ai comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi, in particolare:

- a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
- b) formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;
- c) promozione della mobilità tra gli assegnatari;
- d) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo.

CONSIDERATO, altresì, che vari comuni della Provincia, in particolare Sesto San Giovanni che appartiene allo stesso ambito di competenza di Cinisello Balsamo, hanno approvato disposizioni che trasferiscono le funzioni sopraelencate ad organi interni dell'amministrazione comunale, con il tacito assenso della Regione Lombardia;

RITENUTO di dover modificare il Regolamento Casa, attribuendo alla Commissione per l'assegnazione degli alloggi in quota riserva, di cui all'art. 18, le funzioni consultive in merito alle sopraelencate materie trasferite ai comuni dalla L.R. n. 1/2000;

VISTA la delibera di C.C. n. 154 del 21.12.2001, con la quale si approva il bilancio di previsione 2002;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 64 del 06.03.2002, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2002;

VISTO il parere favorevole della Commissione Casa nella seduta del 08.04.2002;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs.n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, che si allegano alla presente;

Con voti:

- favorevoli
- contrari
- astenuti

D E L I B E R A

DI MODIFICARE, per le ragioni in premessa indicate, l'art. 18 del Regolamento Casa, inserendo il seguente comma:

“4 bis) La Commissione esprime, altresì, il proprio parere in merito a:

- a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
- b) formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;
- c) promozione della mobilità tra gli assegnatari;
- d) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo.”

DI DARE ATTO che il Regolamento Casa, così come modificato, risulta come da allegato alla presente deliberazione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla Regione Lombardia, Settore Politiche per la Casa.

In continuazione di seduta, dopo la fase delle interrogazioni, il Consigliere Viganò chiede che sia discusso il punto iscritto al n. 42 dell'O.d.G.: "Modifica Regolamento Casa".
Nessuno si oppone alla proposta, per cui l'Assessore Zaninello illustra l'argomento in oggetto.

Al termine della discussione... omissis... (trascrizione allegata all'originale dell'atto) il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.


Il Consigliere Bonalumi dichiara che darà voto favorevole in quanto la modifica è già stata vista in Commissione.

Il Presidente pone quindi in votazione l'argomento in oggetto e si determina il seguente risultato (all. A):

Componenti presenti:	n.20	
Componenti votanti:	n.19	
Voti favorevoli:	n.19	
Voti contrari:	n. =	
Astenuti:	n. 1	Bongiovanni

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata a unanimità di voti.

Allegato



comune di cinisello balsamo

provincia di milano

CAP 20092

C.F. 01971350150

P.I. 00727780967

FAX 02-66011464

REGOLAMENTO CASA

Buoni casa

Alloggi di riserva

Interventi economici di sostegno

PARTE 1°- DISPOSIZIONI GENERALI.

Art.1

1. Il presente regolamento disciplina interventi di sostegno a favore di nuclei familiari con problemi abitativi.
2. Possono beneficiare degli interventi di sostegno disciplinati dal presente regolamento anche i nuclei familiari sfrattati o sfrattandi da alloggi siti nel territorio comunale.

Art. 2

1. I nuclei familiari interessati, per usufruire degli interventi di cui al presente regolamento, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) residenza nel Comune di Cinisello Balsamo da almeno un anno (per i richiedenti il contributo di cui all'art. 12, che si trovano nella condizione di cui alla lett. c), il periodo può essere anche non continuativo);
 - b) Reddito complessivo, determinato in conformità al disposto regionale vigente all'atto della presentazione della domanda e relativo alle disposizioni per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - c) Non essere assegnatari in proprietà o con patto di futura vendita di abitazione costruita a totale carico o con il concorso ed il contributo dello Stato, della Regione o di altro Ente pubblico;
 - d) Non essere titolari del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto di un'abitazione secondo le disposizioni regionali in materia;
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e verificati al momento dell'assegnazione dell'alloggio ovvero dell'erogazione del beneficio, da parte del richiedente e, segnatamente alle lett. b), c), d), del precedente primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare.
3. Ai fini del presente regolamento, si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni dalla richiesta o dal bando e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti il nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza, istituita e dichiarata nelle forme di legge, abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Art.3

- 1 Sono causa di esclusione, dagli interventi di cui al presente regolamento, i provvedimenti emessi negli ultimi due anni ovvero ancorché pregressi non ottemperati, fondati:
 - a) sulla morosità del conduttore o subconduttore (salvo casi eccezionali di particolare gravità riguardanti nuclei familiari composti da minori e/o da anziani ultrasessantacinquenni e/o da portatori di handicap). Tale condizione, per quanto riguarda assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica in quota riserva, può essere derogata con atto deliberativo motivato della Giunta Comunale previo parere obbligatorio vincolante della Commissione di cui all'art. 18 del presente Regolamento. (comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 129 del 15.10.1998)
 - b) sulla disponibilità da parte del conduttore di altra abitazione adeguata alle proprie esigenze familiari, ovunque ubicata sul territorio nazionale;
 - c) sulle occupazioni abusive, salvo i requisiti previsti dalla legge;
- 2 Saranno considerati morosi temporanei e quindi ammessi ai benefici:
 - a) nuclei familiari con reddito costituito unicamente da pensione con entrate complessive pari o minori al canone di locazione purché esso risulti da un contratto regolarmente registrato;
 - b) quando nel nucleo familiare si verificano situazioni di licenziamento, mobilità, cassa integrazione, ovvero ogni altra situazione che provochi una caduta di reddito.

PARTE 2° - “BUONI CASA”

Art. 4

1. Il competente dirigente, previo parere della Commissione di cui al successivo art. 18, nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio dell'Ente può concedere “buoni casa a fondo perduto” a:
 - a) nuclei familiari sfrattati o sfrattandi, che ne facciano richiesta nei termini annualmente prestabiliti dalla Giunta;
 - b) famiglie di nuova formazione: vengono considerate tali le famiglie formate da non più di due anni dalla data di apertura del bando;
 - c) famiglie di futura formazione: l'erogazione del buono casa avverrà all'atto della costituzione, nelle forme di legge, della nuova famiglia, comunque entro un anno dalla data di pubblicazione del bando;
 - d) nuclei familiari soggetti a piano di vendita di alloggi di proprietà di enti pubblici e privati
2. L'Amministrazione Comunale sottoporrà a verifiche periodiche il permanere del nucleo familiare denunciato. Queste verifiche avverranno nel triennio successivo con la comminatoria della decadenza dal beneficio e restituzione delle somme percepite
3. La concessione del buono è finalizzata all'acquisizione o assegnazione in proprietà di alloggio avente le caratteristiche ed i requisiti previsti dall'art. 7.
4. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti agli art. 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 5

1. L'ammontare del buono casa è determinato dai parametri :

- a) reddito complessivo del nucleo familiare;
- b) numero dei componenti il nucleo familiare;

secondo la seguente tabella:

REDDITO COMPLESSIVO		NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (ammontare del buono casa)				
Lavoro dipendente	Lavoro autonomo	fino a due	Tre	quattro	cinque	sei
6.197,48	6.197,48	9.296,22	10.329,14	11.362,05	12.394,97	13.427,88
12.394,97	12.394,97	8.263,31	9.296,22	10.329,14	11.362,05	12.394,97
15.493,71	15.493,71	0	8.263,31	9.296,22	10.329,14	11.362,05
25.822,84	25.822,84	0	0	8.263,31	9.296,22	10.329,14

2. I limiti di reddito sopra indicati sono determinati secondo i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di E.R.P.

Art. 6

1. I buoni casa possono essere concessi nei limiti delle disponibilità economiche annualmente previste dal Comune ai richiedenti in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento e secondo i seguenti criteri di priorità:
 - 1) sfratto eseguito;
 - 2) sfratto in fase di esecuzione;
 - 3) sfratto dichiarato con sentenza esecutiva;
 - 4) presenza del nucleo familiare di minori di 16 anni, di anziani ultrasessantacinquenni o di persone handicappate;
 - 5) nuclei familiari soggetti a piano di vendita di alloggi di proprietà di enti pubblici e privati;
 - 6) nuclei familiari di nuova formazione;
 - 7) nuclei familiari di futura formazione;
2. A parità di condizioni, verrà considerata l'anzianità di residenza in Cinisello Balsamo e le famiglie legate da vincolo di matrimonio.

Art. 7

1. L'abitazione oggetto dell'acquisto o assegnazione in proprietà, ovunque ubicata, può essere:
 - a) regolarmente occupata dal richiedente in qualità di inquilino;
 - b) libera costruita;
 - c) realizzata in edilizia convenzionata con ultimazione prevista entro 12 mesi dalla data di richiesta del contributo.
2. Non è ammesso l'acquisto di abitazioni o parte di esse:
 - a) tra parenti o affini entro il terzo grado;
 - b) occupata da terzi;
 - c) con caratteristiche di lusso;
 - d) con superficie utile superiore ai 95 metri quadrati; Tale limite non comprende le abitazioni di cui all'art. 6 comma 1 punto 5) del presente regolamento;
 - e) di proprietà di Ente pubblico e non ricompresa negli appositi piani vendita;
 - f) non cedibile secondo la normativa vigente in materia di E.R.P..

PARTE 3°- PRESENTAZIONE RICHIESTE E ASSEGNAZIONE DEI BUONI CASA

Art. 8

1. I cittadini che intendono richiedere i buoni casa devono presentare apposita domanda, entro il termine previsto dall'apposito bando, corredata della documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, e gli altri ulteriori elementi seguenti:
 - a) individuazione precisa del cedente l'alloggio da acquistare o da assegnare in proprietà o in locazione con patto di futura vendita al richiedente;
 - b) caratteristiche dell'alloggio suddetto, costo complessivamente previsto e modalità di pagamento richieste dal cessionario, indicazione della quota massima del costo che può essere sostenuto, a breve e medio termine, dal nucleo familiare, secondo le valutazioni e l'impegno dello stesso richiedente.
2. Le domande carenti della documentazione richiesta nell'apposito bando non saranno esaminate.

Art. 9

1. Sulla base della documentazione presentata la Giunta Municipale approva, entro il termine previsto dall'apposito bando, una graduatoria provvisoria delle richieste presentate finanziabili con gli stanziamenti di bilancio disponibili e dell'importo di ciascun buono casa assegnabile.
2. Nella predisposizione di tale graduatoria la Giunta, valutando i criteri di priorità previsti dal precedente art. 6, terrà conto anche dei prevedibili tempi di esecuzione dello sfratto in relazione allo stato della procedura ed ai criteri per l'impiego della forza pubblica decretati dal Prefetto ai sensi dell'art. 3, comma 1° del D.L. 30/12/88 n. 551 convertito in Legge 27/2/89 n. 61.

Art. 10

1. Sulla base della graduatoria provvisoria prevista dal precedente articolo, il competente ufficio comunale completa l'istruttoria delle richieste anche con l'effettuazione di eventuali accertamenti e acquisendo l'ulteriore documentazione idonea (bancaria, notarile, e sim.) che comprovi la concreta possibilità e volontà di acquisizione dell'alloggio da parte del richiedente il buono casa.

Art. 11

1. Completata con esito positivo l'istruttoria della richiesta di buono casa, la Giunta delibera l'assegnazione dello stesso al nucleo familiare interessato determinandone le modalità di erogazione.

PARTE 4° - INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO IN PARTICOLARI CASI DI NECESSITA' ED URGENZA

Art. 12

A nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti nella parte 1^a del presente regolamento possono essere concessi contributi per concorso nelle spese (comprese quelle cauzionali) per il rinnovo o per l'avvio di un nuovo contratto di locazione di alloggio nei limiti indicati dal seguente art. 13, e che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) sfratto eseguito, sfratto in fase di esecuzione, sfratto dichiarato con sentenza esecutiva, ovvero ogni altra comprovata situazione che comporti il rilascio dall'alloggio;
- b) presenza nel nucleo familiare di minori di 16 anni, di anziani ultrasessantacinquenni o di persone handicappate;
- c) particolare rilevanza sociale, dovutamente suffragata da idonea relazione di un servizio sociale attestante lo stato di necessità del richiedente, previa verifica dell'ufficio comunale di cui all'art. 10;
- d) Famiglie di futura formazione. In tal caso, verranno esaminati i requisiti in possesso dei richiedenti e non anche delle famiglie originarie;

Le famiglie beneficiarie saranno sottoposte ad accertamento annuale e possono decadere dal beneficio nei seguenti casi:

- la sopravvenuta perdita di uno dei requisiti posseduti ovvero il verificarsi di una causa di esclusione di cui al presente regolamento;
- non avranno costituito la famiglia descritta nella domanda ovvero, se costituita, non permanga per l'intero periodo di erogazione (limitatamente alle famiglie di futura formazione);
- quando la famiglia è destinataria di altro contributo concesso allo stesso titolo, ivi compresi quelli previsti da disposizioni di legge; in tal caso, si procederà alla sospensione dell'erogazione ovvero alla restituzione delle somme già percepite in caso di accertata corresponsione contestuale.

Art. 13

- 1 Il contributo comunale previsto dall'articolo precedente è commisurato ai costi sostenuti dai nuclei familiari, debitamente documentati, per il loro alloggiamento.
- 2 Il contributo non può comunque essere superiore a 1/3 dell'importo complessivo trimestrale da corrispondere, ivi comprensivo delle spese condominiali, e non può essere concesso per un periodo superiore alla prima scadenza del contratto di locazione.
- 3 Il contributo, comprensivo delle spese che il richiedente dovrà sostenere alla stipula del contratto, è concesso posticipatamente, previa presentazione della documentazione giustificativa dei costi di alloggiamento sostenuti dal richiedente. Tuttavia, in particolari casi di necessità ed urgenza previsti dall'art. 12, può essere erogato anticipatamente, salvo congruaggio, nella misura pari all'importo che il richiedente deve corrispondere alla stipula del contratto, quando è decisivo per l'alloggiamento immediato del nucleo familiare, con il vincolo della presentazione della documentazione atta a comprovare l'effettivo alloggiamento.
- 4 L'ammissione al contributo o l'eventuale diniego dello stesso avviene con determinazione del dirigente sulla base della proposta formulata dalla commissione di cui al successivo art. 18.
- 5 Gli elenchi dei beneficiari di contributi sarà trasmesso bimestralmente all'Assessore competente e semestralmente alla Giunta Comunale.

PARTE 5°-- ALLOGGI DELLA QUOTA RISERVA.

Art. 14

- 1 Può essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica al nucleo familiare che, oltre a possedere i requisiti previsti dalla vigente legislazione regionale, si trovi in almeno una delle situazioni sotto citate:
 - a) per necessità di pubblica utilità;
 - b) per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio;
 - c) per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, ad esclusione di quella derivante da sfratto. La valutazione della particolare gravità della situazione sociale dovrà essere effettuata e certificata dal Servizio Sociale del Comune;
 - d) per fenomeni derivanti dall'immigrazione extracomunitaria di particolare rilevanza sociale;
 - e) per gli interventi previsti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1977 n. 457, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di E.R.P.;
 - f) per il rilascio di alloggi di servizio sia pubblico che privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi;
 - g) per i nuclei familiari nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza esecutiva di sfratto e per i quali la data di rilascio dell'alloggio sia anteriore alla data di soddisfacimento della domanda, qualora collocati in graduatoria di cui all'art.8 della L.R. 91/83.
- 2 Vista l'attuale situazione locale, definita di alta tensione abitativa a causa dell'alto numero di sfratti in corso e l'oggettiva insufficienza di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili, sono inoltre da ritenersi rientranti nella quota riserva prevista dalla legge i nuclei familiari nelle seguenti condizioni:
 - a) i nuclei familiari sfrattati e successivamente collocati in sistemazioni precarie;
 - b) i nuclei familiari con sfratti esecutivo per i quali sia stata concessa l'assistenza della forza pubblica dalla Commissione Prefettizia prevista dalla legge 61/89 e dai successivi decreti prefettizi;
 - c) i nuclei familiari con sfratto esecutivo per i quali sia stato richiesto dalla Commissione il parere del Comune per la concessione dell'assistenza della forza pubblica e questi abbia espresso parere negativo;
- 3 Sono inoltre da ritenersi condizioni per la riserva:
 - a) situazioni relative a nuclei familiari senza tetto per cause diverse dallo sfratto o da quelle che richiedano l'emanazione di ordinanza del Sindaco contingibile ed urgente;
 - b) situazioni, riscontrate in alloggi di E.R.P., per le quali sia necessario intervenire urgentemente con la mobilità interna (cambio alloggio) per eliminare situazioni di disagio, quali:
 - b1) forte sovraffollamento, così come definito dalla vigente normativa regionale;
 - b2) grave antigienicità;
 - b3) presenza di malati di mente o di persone comunque gravemente alterate psichicamente;
 - b4) portatori di handicap o di patologie croniche invalidanti;
 - b5) situazioni di grave precarietà riguardante persone sole con figli minori a carico.

Art. 15

1. In mancanza dei requisiti di reddito può essere prevista la riserva provvisoria di alloggi per i casi nelle condizioni previste dall'art.14 del presente regolamento, nonché in tutti quei casi di motivata e documentata urgenza che comportino necessariamente l'abbandono dell'alloggio occupato, di cui all'art.21 del presente regolamento.
2. La sistemazione provvisoria, ai sensi del presente articolo, non deve eccedere la durata massima di due anni dal momento della consegna dell'alloggio.

Art. 16

1. Il possesso dei requisiti di reddito non è altresì richiesto per i soggetti rientranti nei casi di cui all'art. 14 del presente regolamento, ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti o prognosi infausta e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare, o nel caso di riserva conseguente a dichiarazione di pubblica calamità da

parte delle autorità competenti, ovvero nel caso di sistemazione di nuclei familiari espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di opere pubbliche.

2. La sistemazione provvisoria, ai sensi del presente articolo, non dovrà eccedere la durata massima di due anni dal momento della consegna dell'alloggio.

Art. 17

1. Nell'effettuare le assegnazioni degli alloggi della "quota riserva", si deve tenere conto delle condizioni socio-sanitarie ed economiche delle famiglie interessate, nonché della situazione abitativa delle stesse.
2. A tal fine viene stabilito un punteggio relativo alle condizioni oggettive e soggettive dei richiedenti allo scopo di predisporre una graduatoria, per tutte le situazioni previste dall'art. 14, che consenta di stabilire le priorità nelle assegnazioni che verranno effettuate nei limiti della riserva concessa dalla Regione Lombardia. Tale graduatoria verrà aggiornata ed integrata dagli uffici competenti ai sensi del seguente art. 19.
3. La graduatoria tecnica delle emergenze verrà affissa per almeno 30 giorni presso l'Albo Pretorio del Comune e presso gli uffici competenti.
4. I punteggi sono così articolati:

CONDIZIONI OGGETTIVEPUNTI.

a) per necessità di pubblica utilità	4
b) per realizzazione di programmi di risanamento edilizio	4
c) per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare rilevanza sociale	4
d) per fenomeni derivanti dalla immigrazione extracomunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale	4
e) per gli interventi previsti dall'art. 31 legge 5 agosto 1978 n. 457, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di E.R.P.	4
f) per i soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico che privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi ovvero ogni altra comprovata situazione che comporti il rilascio dell'alloggio	4
g) sfratto esecutivo o sgombero a seguito di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco, a seguito di separazione legale, un ordine della Magistratura e in tutti i casi previsti dall'art. 12, comma a) del presente regolamento	4
h) alloggio improprio o antigienico o con forte sovraffollamento	4
i) nuclei ricoverati dal Comune con sistemazione provvisoria	3
l) assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per i quali sia necessario intervenire con un cambio alloggio per la risoluzione di situazioni di disagio	5
m) alloggio il cui canone di locazione incida in misura non inferiore al 20% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione; il canone da considerare è quello risultante da contratto di locazione registrato, con la detrazione di eventuali contributi per il pagamento dell'affitto, erogati da qualsiasi Ente nello stesso anno;	3

N.B.: i punteggi di cui alle lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h) non sono cumulabili tra loro.
i punteggi di cui alle lettere g) e m) non sono cumulabili tra loro.

CONDIZIONI SOGGETTIVEPUNTI.

Reddito familiare calcolato ai sensi della vigente legislazione regionale.	
a) inferiore a 4 milioni pro-capite	4
b) inferiore a 6 milioni pro-capite	3
c) inferiore a 8 milioni pro-capite	2
d) famiglie monoreddito con minori	5
e) persone sole con figli fiscalmente a carico	5
f) presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap	4
g) persone anziane sole o in coppia con età superiore ai 65 anni	4
h) famiglie mononucleari di persona anziana con pensione minima	3

N.B.: i punteggi di cui alle lettere d) e e) non sono cumulabili tra loro.

- Al fine della corretta formulazione e applicazione della graduatoria, la valutazione della particolare gravità della situazione sociale dei richiedenti dovrà essere effettuata e certificata dai servizi sociali pubblici, mentre le altre condizioni soggettive ed oggettive dovranno essere documentate da certificazioni emanate dagli organismi preposti.
- In caso di parità di punteggio prevarrà l'anzianità di residenza nel comune di Cinisello Balsamo e le famiglie legate da vincolo di matrimonio

Art. 18

1. E' istituita, con disposizione del Sindaco pro tempore, la "Commissione per la assegnazione degli alloggi di riserva", ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
 2. La suddetta commissione è così formata:
 - a) Sindaco o suo delegato, Presidente;
 - b) Quattro commissari indicati dal Consiglio Comunale, di cui almeno due della minoranza;
 - c) Tre rappresentanti delle associazioni delle associazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative sul territorio comunale;
 - d) un delegato del Presidente I.A.C.P. di Milano;
 - e) Un dipendente comunale assegnato agli uffici competenti, che svolgerà anche le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
 - 3) Non possono essere nominati in Commissione membri che sono in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di riserva. Tale incompatibilità si estende ai familiari entro il 4° grado di parentela. In caso si dovessero verificare forme di incompatibilità, il Sindaco pro tempore provvederà con proprio atto alla revoca e conseguente surroga.
 - 4) La Commissione esprime il proprio parere in merito alla redazione del regolamento per le assegnazioni di alloggi di riserva. Inoltre, sulla base dell'istruttoria condotta dal competente ufficio, propone l'attribuzione del punteggio ai fini della compilazione della graduatoria di cui al seguente articolo 19
- 4 bis) La Commissione esprime, altresì, il proprio parere in merito a:**
- a) **formazione e gestione dei bandi di assegnazione;**
 - b) **formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;**
 - c) **promozione della mobilità tra gli assegnatari;**
 - d) **gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo.**
- 5) Infine, la Commissione propone alla Giunta Comunale i nominativi dei nuclei familiari inseriti nella graduatoria che, per oggettivi motivi di necessità e urgenza, necessitino di provvedimento immediato di assegnazione. La Giunta Comunale può comunque procedere autonomamente, qualora l'atto risulti improrogabile ed urgente e il nucleo familiare sia oggetto di provvedimento di sfratto con concessione di forza pubblica, informando la Commissione nella seduta immediatamente successiva.
 - 6) I pareri della Commissione, ancorché obbligatori, non sono vincolanti.

Art. 19

1. Quadrimestralmente la commissione provvede ad aggiornare la graduatoria tecnica dei nuclei familiari cui può essere assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica. La suddetta graduatoria è valida anche per assegnare gli alloggi resi liberi e di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo.
2. Una volta inserita in graduatoria, il nominativo del richiedente vi rimane fino al venire meno della situazione di emergenza o comunque per diciotto mesi, termine oltre il quale viene cancellato. E' ammessa la riproposizione della domanda una volta avvenuta la cancellazione.

Art. 20.

1. La commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti effettivamente nominati.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, ed in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
4. La seduta è valida se, entro un'ora dall'orario di convocazione, si presenta almeno la metà dei membri effettivamente nominati. Dopo tale termine, l'assemblea si scioglie.
5. I membri della Commissione partecipano ad almeno la metà delle sedute convocate nell'anno di validità a pena di decadenza, pronunciata dal Sindaco.
6. Ai componenti della Commissione spettano le indennità previste dalle leggi regionali in materia di E.R.P. Il relativo onere finanziario è a carico del Comune, come previsto dalla vigente legislazione regionale in materia.
7. I membri della Commissione decadono altresì in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. Dei provvedimenti della Commissione deve essere redatto e conservato apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal membro con funzioni di segreteria.

Art. 21

1. Il Sindaco si riserva, per i casi di conclamata necessità che possono verificarsi inaspettatamente, di provvedere all'assegnazione di alloggi in concessione provvisoria (vedasi precedente art. 15) in deroga alla graduatoria di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 22

1. La Commissione di cui al precedente art. 18 ha la facoltà di regolamentare tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento adottando degli "indirizzi di massima", purché questi non siano in contrasto con la vigente legislazione in materia e con gli articoli susespressi.

Art. 23

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, al fine della formazione della graduatoria aggiornata, la Commissione procederà entro il 31.12.1997 all'omogeneizzazione della graduatoria redatta secondo i criteri previsti dal regolamento per l'assegnazione di alloggi di riserva, approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 15.6.1992, con quella che verrà formata secondo i criteri di cui al presente regolamento.
2. Il riesame delle richieste per i fini di cui al comma 1 avverrà iniziando da quelle non ancora soddisfatte collocate in graduatoria con il punteggio più alto, e proseguirà scorrendo progressivamente la graduatoria.
3. In deroga a quanto previsto dal presente regolamento, i destinatari di provvedimenti di sfratto per occupazione abusiva non ancora eseguiti oppure eseguiti da un periodo non superiore a novanta giorni rientrano tra i beneficiari di quanto previsto dalla parte 4° del regolamento fino alla data del 30.9.1998.

(Comma modificato dalla deliberazione C.C. n. 100 del 16.7.1998; la versione precedente recitava: "In deroga a quanto previsto dal presente regolamento, i destinatari di provvedimenti di sfratto per occupazione abusiva dichiarati con sentenza esecutiva e non ancora eseguiti rientrano tra i beneficiari di quanto previsto dalla parte 4° fino alla data del 30.9.1997")

Articolo 24

1. Una volta reso esecutivo il presente atto, vengono contestualmente abrogate le disposizioni del regolamento per l'assegnazione di alloggi di riserva, approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 15.6.1992 e del regolamento per l'assegnazione del buono casa approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 8.2.1990, nonché ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente atto.

10/04/2002

Regolarità
tecnica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ficarelli Maurizia)

Il Presidente
F.to EMILIO ZUCCA

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza __6/05/2002__

Cinisello Balsamo, __6/05/2002__
MERENDINO

Il Segretario Generale
F.to GASPARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, _____12/06/2002_____

Il Segretario Generale

Pubblicata all'Albo Pretorio
dal _6/05/2002__ al _21/05/2002__ e dal __28/05/2002__ al __12/06/2002__
Cinisello Balsamo, _____
Visto: Il Segretario Generale